



Delibera n. 62/2022
25 febbraio 2022

Oggetto: Accordo Quadro per attività di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;



VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *“l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti”* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro per attività di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha ad oggetto una serie di attività scientifiche e di ricerca coerenti e a supporto delle progettualità messe in campo dall'Osservatorio, su tematiche di interesse condiviso con il DiARC, quali la conservazione, la valorizzazione, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione del patrimonio scientifico, storico, archeologico, architettonico, naturale e paesaggistico ricadente nella sfera di interesse dell'Osservatorio, con l'obiettivo di potenziare la realtà territoriale del Parco Nazionale del Vesuvio;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro per attività di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 22/03/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22/03/2022

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



INGV
Sezione di Napoli



DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

**ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E
DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, (C.F. 06838821004), con sede in Roma, via di Vigna Murata 605, 00143, nella persona del Presidente Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede di Roma, pec: aoo.roma@pec.ingv.it (d'ora innanzi denominato INGV);

e

il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Michelangelo Russo*, nato a Napoli il 26.06.1964, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento, in via Toledo 402 - 80134 Napoli pec: dip.architettura@pec.unina.it, (d'ora innanzi denominato DiARC); e di seguito, collettivamente denominati le Parti.

Posto che le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica (d'ora innanzi denominato Accordo).

Visto

- l'Accordo di Collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (EPNV) e l'INGV, sottoscritto il 17 settembre 2019 per lo sviluppo delle conoscenze geologiche, per la fruizione coordinata di aree, siti, immobili e strutture e per la tutela e valorizzazione della geodiversità nel Parco Nazionale del Vesuvio;
- la convenzione tra l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (EPNV) e l'INGV del 31 marzo 2020 per la valorizzazione turistica e per lo sviluppo di attività divulgative e museali del "Reale Osservatorio Vesuviano";
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 53 e *ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il D.M. 10.05.2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" (art. 150, comma 6, D.Lgs. n. 112 del 1998);
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e *ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'INGV e, all'art. 2 commi 1, 2 e 3, ne definisce le attività;
- l'INGV è la primaria istituzione nazionale per la ricerca scientifica in ambito geofisico, sismologico e vulcanologico;
- l'INGV ha compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica del territorio italiano e sviluppa ricerche e studi anche in collaborazione con centri di ricerca nazionali ed internazionali, finalizzate alla conoscenza della struttura crostale dell'Italia, anche attraverso tecniche di modellazione;

- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*.

Premesso che

- la sezione di Napoli dell'INGV (di seguito "Osservatorio"), all'interno della propria area di interesse, inclusa la sua stessa sede storica, possiede un articolato patrimonio scientifico, storico, architettonico, naturale e paesaggistico da tutelare, da conservare e da valorizzare;
- la predetta sede storica costituisce una parte importante di accesso al Parco Nazionale del Vesuvio per il quale la cura e la valorizzazione del patrimonio tecnologico, scientifico, archeologico, architettonico, naturale e paesaggistico ricade tra i suoi interessi primari;
- la sezione di Napoli dell'INGV svolge attività di didattica e di divulgazione scientifica attraverso diverse iniziative che coinvolgono strutture formative e scolastiche di vario livello;
- l'Osservatorio ha uno specifico e primario interesse nel consolidare e arricchire di nuovi contenuti il rapporto tra il sistema naturale e archeologico-architettonico del Parco Nazionale del Vesuvio, nonché implementare e migliorare la fruizione dei percorsi ciclo-pedonali dell'area medesima;
- l'Osservatorio individua tra i propri interessi principali la promozione di un rapporto sempre più stretto con il territorio e la creazione di reti e forme di partenariato con le Istituzioni e gli Enti, i cui fini istituzionali possono convergere con quelli dell'Istituto medesimo;
- il DiARC conduce un approfondito programma di ricerca scientifica sui temi del restauro, della conservazione e della tutela del patrimonio culturale;
- il DiARC, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto ai processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;
- il DiARC ha rappresentato all'INGV-OV il proprio interesse verso progetti di rigenerazione del patrimonio storico e architettonico del territorio vesuviano, manifestando la propria disponibilità ad un rapporto di collaborazione su tematiche condivise con l'INGV-OV;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'INGV sia il DiARC possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *"l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti"* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

Tutto quanto premesso, tra le Parti, al fine di disciplinare i rapporti derivanti dal presente Accordo.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

Finalità dell'Accordo è quella di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le Parti, all'interno del quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le attività dell'Osservatorio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nel disciplinare un programma di attività condivise di conoscenza, di conservazione e di restauro volte al miglioramento della fruizione della sede storica dell'Osservatorio e dell'area di interesse del medesimo, all'implementazione dei sentieri esistenti e all'indicazione di nuovi percorsi forestali verticali (mare-Vesuvio) e anulari, alla riduzione dei rischi connessi alla turistificazione, alla valorizzazione del paesaggio culturale e storico e del patrimonio naturale e architettonico della fascia occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio, in cui ricade la stessa sede storica dell'Osservatorio, con una particolare attenzione verso le risorse territoriali da considerare in rete anche con l'EPNV, i Comuni ricadenti nella suddetta area e altri Enti e Istituzioni di volta in volta individuati.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

L'oggetto dell'Accordo prevede una serie di attività scientifiche e di ricerca coerenti e a supporto delle progettualità messe in campo dall'Osservatorio, su tematiche di interesse condiviso con il DiARC, quali la conservazione, la valorizzazione, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione del patrimonio scientifico, storico, archeologico, architettonico, naturale e paesaggistico ricadente nella sfera di interesse dell'Osservatorio, con l'obiettivo di potenziare la realtà territoriale del Parco Nazionale del Vesuvio, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- a) favorire il processo di conoscenza, di ricognizione e di mappatura per l'elaborazione di prodotti cartografici tematici;
- b) definire la relazione fisica e culturale e il rapporto tra sistema costruito e sistema naturale e paesaggistico dell'area con riferimento alle direttrici visive verso la baia di Napoli da un lato e, dall'altro, agli itinerari forestali ciclo-pedonali esistenti ed eventualmente incrementabili;
- c) fornire delle metodologie di conoscenza e rilancio delle risorse, nonché per la salvaguardia dell'integrità e dell'identità culturale del territorio compreso nell'area di interesse e della stessa sede dell'Osservatorio e delle sue pertinenze storiche;
- d) definire i criteri di individuazione di strategie condivise e supportare il processo di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, naturale e paesaggistico, ricadente nell'area di interesse dell'Osservatorio inizialmente individuabile nella fascia occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio;
- e) attivare strategie di riduzione dei fattori di rischio connessi alla turistificazione dell'area, compatibilmente con le condizioni di rischio ambientale.

L'Accordo prevede, inoltre, attività di collaborazione finalizzate a progetti di divulgazione dei dati scientifici e di promozione di attività di valorizzazione, rivolte sia al territorio sia ad un ambito nazionale e internazionale.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti dell'Osservatorio ed i risultati scientifici saranno divulgati come risultati raggiunti dalla collaborazione di entrambe le Parti.

Articolo 3 – Attività previste

Tale Accordo è a titolo gratuito, non prevedendo esborsi economici a carico delle parti.

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifiche Convenzioni attuative, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, da sottoscrivere tra le Parti, potrà riguardare:

- a) *attività di collaborazione scientifica;*
- b) *attività di supporto alla didattica e alla ricerca;*
- c) *ulteriori eventuali impegni.*

a) Collaborazione scientifica

Il DiARC e l'Osservatorio favoriranno la collaborazione fra le Parti nei settori di cui all'Art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

L'Osservatorio rende disponibile la consultazione, nel caso di attività di ricerca, delle banche dati e GIS dedicati riguardanti il territorio, la geologia, la vulcanologia del vulcano Somma-Vesuvio.

Tutte le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite Convenzioni e nell'ambito di queste ultime anche attraverso la sottoscrizione di Appendici esplicative o integrative sottoscritte previamente tra le Parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.

b) Supporto a didattica e ricerca su temi di interesse condiviso

Il DiARC e l'Osservatorio collaboreranno in ordine a:

1. supporto scientifico per la raccolta e la gestione dei dati cartografici e storici e dei documenti connessi alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, naturale e paesaggistico dell'area di interesse dell'Osservatorio, nonché della sua stessa sede storica;

2. studi propedeutici a interventi di conservazione e restauro, al miglioramento della fruizione, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'area occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio

(a titolo esemplificativo: indagini storiche con ricognizione delle stratificazioni e identificazione dei valori storico-estetici; indagini e verifiche catastali funzionali alle attività di mappatura, tutela e di miglioramento della fruizione dell'area; indagini morfo-costruttive e materico-strutturali delle tracce archeologiche e architettoniche, comprensive della caratterizzazione delle superfici interne ed esterne, con particolare riguardo alle forme di alterazione e degrado degli elementi costitutivi; indicazione di eventuali indagini diagnostiche di verifica dei dati statici e di individuazione delle cause dei fenomeni di degrado; individuazione degli interscambi visivo-percettivi, verso il Vesuvio e verso la Baia di Napoli; indirizzi e linee guida per l'individuazione e l'implementazione di sentieri esistenti e nuovi percorsi che fungano da scorci verso il paesaggio storico e di collegamento tra il sistema costruito e naturale; linee guida per gli interventi di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione coerentemente con le valenze architettoniche e paesaggistiche);

3. linee guida per la programmazione e la redazione di progetti di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico;

4. studi di fattibilità e/o supporto tecnico scientifico per la definizione di programmi di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e naturale ricadente nell'area di interesse dell'Osservatorio;

5. linee guida per la realizzazione di progetti di divulgazione dei dati scientifici conseguiti dall'attività congiunta dell'Osservatorio e del DiARC e di promozione di attività di valorizzazione e di divulgazione, rivolte sia al territorio sia ad un ambito nazionale e internazionale.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, *stage* didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, *atelier*, seminari e mostre.

c) Ulteriori eventuali impegni.

L'Osservatorio si rende eventualmente disponibile, previa verifica della copertura finanziaria e in base alla capienza in specifici capitoli del bilancio dell'Ente, ferma restando l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INGV:

- *a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;*

- a finanziare posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nel settore della conservazione, della valorizzazione e della fruizione ampliata dei beni culturali, anche con particolare riferimento al patrimonio archeologico.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l'Osservatorio si impegna, pertanto, a consentire alle persone, a vario titolo coinvolte nelle attività, l'accesso alla sede dell'Istituto e alle aree di interesse del Parco Nazionale del Vesuvio, previa preventiva autorizzazione e secondo un cronoprogramma concordato.

L'Osservatorio, inoltre si impegna ad acquisire tutta la documentazione utile ed a consentire l'uso di attrezzature in proprio possesso che si rendessero eventualmente necessarie per l'espletamento dell'attività.

L'Osservatorio consentirà, inoltre, le riprese fotografiche delle attività svolte congiuntamente, nei limiti del proprio Regolamento e la cui divulgazione dovrà essere previamente oggetto di specifica approvazione del Direttore dell'Osservatorio medesimo.

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

Le Parti si impegnano, inoltre, a operare costantemente per promuovere e valorizzare l'immagine delle iniziative condivise e il comune impegno nell'attuazione delle attività di cui al presente Accordo; in particolare, i loghi di entrambe le Parti, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività congiunte oggetto del presente Accordo, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.

Articolo 5 – Responsabili dell'Accordo

Il DiARC indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo la *prof. arch.* professore di restauro (ICAR/19) giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. del2022.

In merito alle attività disciplinate dal presente Accordo l'INGV individua quale proprio referente il *dott. Mauro Antonio Di Vito*, ricercatore della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Articolo 6 – Comitato di Coordinamento

Al fine del raggiungimento dei comuni obiettivi e delle iniziative condivise è istituito un tavolo di coordinamento cui partecipano, anche attraverso espressa delega temporanea o permanente, il Direttore dell'Osservatorio, il Direttore del Dipartimento, i responsabili dell'Accordo di cui all'articolo 5, il Coordinatore della programmazione, un rappresentante dell'Ente Parco.

Il Comitato si riunisce con una cadenza di almeno due volte l'anno e inoltre anche su richiesta trasmessa con congruo anticipo a mezzo PEC (pari ad almeno giorni lavorativi 15) da parte di uno dei sottoscrittori, agli indirizzi di seguito indicati:

P.E.C. Osservatorio: aoo.napoli@pec.ingv.it

P.E.C. Dipartimento: dip.architettura@pec.unina.it

Il Comitato redige il Programma degli indirizzi progettuali comuni, delle attività didattiche e di ricerca che si intendono realizzare su base annuale e/o pluriennale. Entro fine ottobre dell'anno precedente quello di programmazione, e comunque in tempo utile affinché ciascuno dei sottoscrittori pervenga alle necessarie autorizzazioni/approvazioni da parte dei rispettivi organi di indirizzo e gestione, il Comitato approva il programma delle attività didattiche e degli interventi congiunti che potrà essere predisposto, anche a mezzo di gruppi di lavoro misti e multidisciplinari composti da personale interno a ciascun Istituto, ovvero aperti ad altre figure istituzionali e/o

professionali che possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi, tra le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ente Parco, altri docenti universitari, ricercatori, rappresentanti dell'associazionismo locale e del Terzo Settore, rappresentanti di associazioni imprenditoriali.

Il Comitato eleggerà a rotazione, per la durata di anni 1 (uno), un Segretario che convocherà il Comitato, predisporrà una bozza di rapporto programmatico e il rapporto consuntivo annuale, oltre agli OdG corredati dal materiale utile per le deliberazioni e i verbali delle sedute.

La partecipazione ai gruppi di lavoro è a titolo gratuito tanto per i componenti interni quanto per gli eventuali partecipanti esterni.

Articolo 7 – Utilizzazioni dei risultati di studi e ricerche

L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca/sperimentazione con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le forme di utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi oggetto del presente Accordo, nonché dei successivi atti esplicativi e/o convenzioni, saranno concordate tra le Parti di volta in volta ed esclusivamente per iscritto.

Le Parti stabiliscono, quale principio generale, per i rapporti che derivano dal presente Accordo, quello della attribuzione dei risultati scientifici conseguiti ad entrambe le Parti; le pubblicazioni dei risultati scientifici, degli studi ed in generale di tutte le attività disciplinate nel presente Accordo e nelle Convenzioni attuative, nonché in eventuali Appendici alle stesse, dovranno essere condivise tra le Parti prima della divulgazione come previsto dal successivo art. 11.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

Il DiARC garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse attività all'interno dell'Osservatorio.

Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano la sede storica dell'Osservatorio e l'area di interesse dello stesso dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dall'Osservatorio in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per gli operatori.

Il DiARC manleva da ogni responsabilità l'Osservatorio per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente Accordo a persone, cose, animali, specie arboree, reperti e strutture archeologiche, nonché ai propri mezzi e al Personale in servizio. Non potranno, in ogni caso, essere imputate all'Osservatorio fatti o atti derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 9 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4, Decreto 5 agosto 1998 n. 363, in ragione dell'attività specificamente svolta presso strutture dell'Università, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs. n. 81/2008. Al riguardo, ai sensi dell'Art. 10 del già citato decreto n. 363/98, il Dipartimento assicura il sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il DiARC garantisce che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi. Qualora il personale dell'Osservatorio e del DiARC, nel corso di una specifica attività, si trovino in fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività dovrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del rischio ed alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie.

Al fine di garantire l'accesso a docenti, ricercatori, studenti o personale dell'Università, i soggetti incaricati dall'Università per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Accordo e nelle successive Convenzioni o eventuali Appendici, dovranno sottoscrivere DVR dell'Osservatorio o apposito DUVRI che verrà redatto *ad hoc* per lo svolgimento di specifiche e dettagliate attività.

Articolo 10 – Durata dell'Accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti, per un periodo di pari durata.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 11 – Proprietà intellettuale e pubblicazione dei risultati

Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso spettano all'Università ed all'Osservatorio in parti uguali, in conformità alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni, l'art. 2575 Codice Civile, nonché la Direttiva 93/98/EEC e successive modificazioni.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolte in collaborazione con l'altra Parte e oggetto del presente Accordo, previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali divulgazioni, ciascuna Parte s'impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù del presente Accordo, ivi compreso l'apporto del personale dell'EPNV, fermo restando il riconoscimento della proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche dall'EPNV condotte anche laddove inedite e messe a disposizione delle Parti. I risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto del presente Accordo non potranno essere comunicati a terzi da parte di ciascuna Parte senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 12 – Uso dei segni distintivi e promozione dell'immagine

Le Parti si impegnano a operare costantemente per promuovere e valorizzare l'immagine delle iniziative comuni e il comune impegno nell'attuazione delle attività di cui al presente Accordo. In particolare i loghi di entrambe le Parti, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività congiunte oggetto del presente Accordo, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono l'Osservatorio e il DiARC dell'Università Federico II come individuati in premessa del presente atto.

Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del presente atto, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai Responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo. Inoltre, le Parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento, portabilità dei dati, opposizione, trattamento automatizzato, ove ricorra. A tal fine le Parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa e i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente atto il pieno, consapevole e incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli Artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 14 – Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere a seguito dell'esecuzione del presente Accordo dovranno essere composte con spirito amichevole. In subordine, le Parti riconoscono convenzionalmente che qualora le controversie insorte non possano essere composte amichevolmente e soltanto dopo aver esperito idoneo tentativo di composizione della lite, si adirà l'Autorità giudiziaria competente che fin da ora viene individuata nel Foro di Napoli.

Articolo 15 – RegISTRAZIONI e spese

Il presente Accordo composto di n. ... (...) pagine è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 16 – Anticorruzione

Le Parti riconoscono che sono vincolate da tutte le disposizioni legislative e normative anti concussione e anticorruzione applicabili, senza limitazioni.

Nel condurre la Sperimentazione e/o le prestazioni ai sensi del presente atto, le Parti convengono di non aver proposto, in maniera diretta o indiretta, di emettere e di non aver promesso, autorizzato o accettato alcun pagamento o alcunché di valore, compresi offerte in danaro, regali e/o donazioni a o da pubblici ufficiali, autorità regolatorie o chiunque altro, e di non proporre tutto ciò in futuro, per la finalità impropria di influenzare, determinare o ricompensare eventuali azioni, omissioni o decisioni al fine di assicurarsi un vantaggio irregolare, incluso l'ottenimento o il mantenimento di un affare; si impegnano a ottemperare a ogni disposizione legislativa e normativa anti concussione e anticorruzione applicabile. Le Parti si impegnano, inoltre, a notificare immediatamente alla controparte eventuali violazioni ai sensi del presente articolo.

A tal riguardo, si richiamano altresì:

- la legge 190 del 6.11.2012 e *ss.mm.ii.* (contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal C.d.A. del 31.01.2019) e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università approvato dal C.d.A. con delibera n.47 del 29.1.15.

- i Codici di comportamenti dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. n. 62/13) e dell'Università, reperibili sul sito *web* di Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unina.it/>.

Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013 e *ss.mm.ii.*

Articolo 17 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

DATA*

FIRMA**

per l'INGV
IL PRESIDENTE

per il DiARC
IL DIRETTORE
Prof. Michelangelo Russo

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e *ss.mm.ii.*